



del 27 maggio 2023



Commemorazione strage Capaci

*necessaria per rinnovare impegno
contro le mafie e alimentare coscienze
civiche per cultura legalità e solidarietà a
Forze polizia e Magistrati*

Commemorare la strage di Capaci del 23 maggio 1992 è necessario non solo per rendere omaggio a Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e ai poliziotti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, ma anche e soprattutto per scuotere e alimentare le coscienze civiche di tutti i cittadini affinché continuino a far sentire la loro solidarietà verso le Forze dell'Ordine, i Magistrati e tutti coloro che si ribellano alla sopraffazione e al malaffare in cui le mafie si alimentano. Giacché solo grazie alla mobilitazione delle coscienze, come ricordato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si potrà continuare a coltivare e ampliare il giusto e forte senso di cittadinanza che è alla base della condizione di civiltà e di un'etica condivisa quali precondizioni irrinunciabili per una società democratica, coesa e sicura.

Così in una nota Felice ROMANO Segretario Generale del SIULP ricorda la strage di Capaci e l'estremo sacrificio dei servitori dello Stato caduti in quel feroce agguato.

I valori di legalità, di giustizia, di coesione sociale e di lotta alla mafia potranno continuare ad essere vivi nel ricordo dei servitori dello Stato che sono stati barbaramente uccisi solo se tutti noi insegneremo ai giovani il rispetto delle regole e la rinuncia alle scorciatoie. Giacché la mafia si combatte ogni giorno percorrendo la via della legalità che questi eroi ci hanno indicato con il loro sacrificio.

Questi eroi, che erano temuti da cosa nostra per il loro coraggio che ha messo in ginocchio la mafia è l'eredità che tutti i cittadini, i politici, i poliziotti e i magistrati che sono caduti per difendere i valori democratici in cui credevano e ai quali avevano prestato giuramento di fedeltà ci hanno lasciato. A tutti noi spetta rinnovarla ogni giorno con l'esempio del rispetto delle regole e la cultura della legalità poiché l'unico modo per combattere e sconfiggere la mafia è questo, dimostrare vicinanza e solidarietà a chi combatte in prima linea.

Elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% della retribuzione per un mese e fino al sesto anno di vita del bambino

L'INPS ha diramato chiarimenti in relazione all'applicazione dell'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che prevede l'elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino.

Poiché da tempo circolavano autorevoli voci secondo le quali il Dipartimento della P.S. riteneva che il beneficio non fosse applicabile al personale del comparto sicurezza in ragione del fatto che l'indennità di congedo parentale in argomento è già indennizzata al 100 per cento per i primi 45 giorni attraverso l'istituto del congedo straordinario e che l'applicazione del nuovo articolo 34 comporterebbe dunque l'aggiunta ai 45 giorni interamente indennizzati di ulteriori 30 giorni indennizzati all'80 per cento, il 2 maggio scorso, la Segreteria Nazionale ha inoltrato all'Ufficio Relazione Sindacali una nota con la quale si chiedeva di conoscere la posizione Ufficiale dell'Amministrazione in ordine all'applicazione, al personale della Polizia di Stato delle modifiche incidenti sugli articoli 32 e 34 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001.

L'Amministrazione, con la [circolare 555/V-RS/Area 2^ prot.0005041 del 23 maggio 2023](#), in relazione all'applicabilità al personale della Polizia di Stato dei benefici previsti dalla normativa ha comunicato che la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato che, da informali contatti intercorsi tra i competenti Uffici economici del Dipartimento e "NOIPA", "sembrebbene essere emerso che il

beneficio economico in esame non trovi applicazione nei confronti del personale appartenente al "Comparto Sicurezza e Difesa

e, più in generale, al pubblico impiego" e di aver, in tal senso formulato un quesito all'Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato.

In attesa di conoscere l'esito degli approfondimenti richiesti, al momento possiamo solo limitarci a osservare che il testo originario dell'articolo 34 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001 riguardava anche il personale del nostro comparto e che le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 non sembrano comportare l'ingresso di disposizioni che ne escludono l'applicabilità ai lavoratori del Comparto sicurezza. Invero, anche le direttive emanate dall'INPS, oggetto della presente trattazione, non sembrano escludere il nostro comparto dall'applicazione del beneficio che ci occupa, dal momento che la stessa INPS, con la circolare numero 45 del 16 maggio 2023 (inserir link) afferma chiaramente che il beneficio previsto dal nuovo testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001 è applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

In questa sede, in attesa che venga svelato l'arcano riteniamo opportuna, una ricognizione conoscitiva dei contenuti della circolare dell'INPS con particolare riguardo alla Platea dei destinatari, la decorrenza del beneficio, le modalità di presentazione della domanda e le istruzioni operative per gli uffici amministrativi.

La fonte normativa, come già detto è l'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha modificato il comma 1 dell'articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 disponendo l'elevazione, dal 30% all'80% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La circolare precisa che la previsione, che opera in alternativa tra i genitori e trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Avendo il legislatore modificato il solo articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, l'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti con esclusione tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata). Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

La circolare spiega che:

- la nuova norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione ma dispone solo l'elevazione dell'indennità all'80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro, a condizione che la mensilità indennizzata all'80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.
- il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione "alternata" tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Allo scopo di favorire una più agevole comprensione dell'operatività della nuova disposizione, la circolare INPS contiene alcuni esempi che di seguito riportiamo:

- due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all'80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all'80% dei genitori.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del "genitore solo" risulta indennizzabile come di seguito:

- un mese è indennizzato all'80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita - o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento - del minore);
- 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'articolo 34, comma 3, del T.U.

Atteso che il legislatore ha previsto un termine entro cui fruire dell'indennità all'80% della retribuzione più breve rispetto al termine di 12 anni di vita (o 12 anni dall'ingresso in famiglia) del minore, è confermato il criterio cronologico di indennizzo già previsto per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

Conseguentemente, fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

- i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
- i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all'80%);
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo

di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l'art. 34, comma 3, del T.U.).

L'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

L'Istituto, inoltre, evidenzia che il comma 359 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, si riferisce al generale congedo di paternità disciplinato nel Capo IV del T.U.; ne consegue che il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all'80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell'anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001 oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

Considerato, inoltre, che il mese di congedo parentale all'80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, si precisa che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la legge di Bilancio 2023 si riferisce alla sola fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U.), rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.

Al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma, la circolare riporta alcuni esempi.

ESEMPIO A)

- Figlio nato il 15 novembre 2022;
- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023;
- il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione);
- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.

Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all'80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all'80% della retribuzione già fruito dal padre.

ESEMPIO B)

- Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023;
- il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all'altro genitore);
- il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all'80% della retribuzione, in quanto l'elevazione dell'indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all'altro (primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del T.U.).

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all'80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).

ESEMPIO C)

- figlio nato il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente;
- il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022;
- il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all'obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 - 15 gennaio 2023).

Il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

- tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati";
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Corso per "operatore addetto al fotosegnalamento digitale"

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. il 17 maggio 2023:

“In una prima fase applicativa il corso di formazione per operatore addetto al fotosegnalamento digitale è stato organizzato a livello locale a cura dei Gabinetti di Polizia Scientifica, abilitando i colleghi, ma senza prevedere l’esame con giudizio conclusivo.

Solo successivamente, il medesimo corso è stato predisposto ed effettuato con l’introduzione di esame finale e relativo giudizio.

Per effetto di quanto premesso, ci troviamo oggi di fronte a due operatori, magari dello stesso ufficio o componenti della stessa pattuglia, che di fatto hanno frequentato il medesimo corso, hanno ricevuto la stessa formazione, le stesse credenziali per effettuare il fotosegnalamento digitale e l’alimentazione della banca dati connessa, ma che per il fatto che uno ha sostenuto l’esame finale con l’attribuzione di votazione e l’altro no, al primo collega viene trascritto il corso a matricola, mentre all’altro non viene riconosciuto.

Dal momento che tutti i titoli afferenti ai corsi con esame e giudizio finale organizzati dall’Amministrazione sono iscritti a matricola e utili ai fini concorsuali per la progressione in carriera, è del tutto evidente che ci troviamo di fronte ad una palese sperequazione.

Ecco perché, alla luce di quanto appena evidenziato, si chiede di interessare l’Ispettorato Scuole della Polizia di Stato, il Servizio Controllo del Territorio e il Servizio di Polizia Scientifica, affinché questi colleghi, che hanno ricevuto le credenziali a seguito di un corso che in principio non prevedeva la prova finale e la relativa valutazione, siano richiamati per sostenere il solo esame finale e l’attribuzione del giudizio finale per la conseguente trascrizione del titolo a matricola.

Nel sottolineare l’urgenza che la presente riveste a causa dell’evidente sperequazione e la disparità di trattamento in costanza delle medesime condizioni, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro”.

Il diritto di accesso e la sua tutela

Alcune recenti decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 12 gennaio 2023, causa C-154/21), della Corte di Cassazione (sent. 24 febbraio 2023, n. 9313) e l’European Data Protection Board, (Linee guida 1/2022 adottate il 28 marzo 2023), hanno puntualizzato alcuni aspetti della problematica relativa alla protezione dei dati e alla tutela del diritto di accesso dell’interessato.

La Corte di Giustizia dopo aver considerato che la finalità dell’accesso è quella di consentire all’interessato di verificare la legittimità della trattazione dei dati che lo riguardano, ha evidenziato la necessità della conoscenza dell’identità dei destinatari per rendere possibile il controllo sulla liceità del trattamento.

La Corte di Cassazione, dal canto suo, ha chiarito che in materia di trattamento dei dati personali il destinatario dell’istanza di accesso è tenuto a riscontrare l’istanza dell’interessato sempre, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l’ostensione.

Le “linee guida” pubblicate dall’European Data Protection Board, infine, rispondono all’esigenza di chiarimenti sulla portata e sulle modalità d’esercizio di tale diritto da parte dell’interessato, nonché sulla gestione della richiesta da parte del titolare, risolvendo le questioni interpretative circa l’applicazione concreta del diritto di accesso.

Il diritto di accesso degli interessati è sancito espressamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dall’art. 8 dedicato alla protezione dei dati di carattere personali, legato a doppio filo al «diritto al rispetto della vita privata e familiare», previsto dall’art 7 della medesima Carta.

Si tratta dei principi fondamentali su cui poggia l’intero regime di protezione che legittima il trattamento dei dati “secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge” e che finalizza l’accesso per verificare la liceità del trattamento medesimo. Da ciò deriva che qualsiasi persona fisica attraverso il diritto di accesso ha il diritto di verificare che i dati personali che la riguardano siano esatti e che siano trattati in maniera lecita (art. 8).

Si tratta di principi presenti nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 - Gdpr), che dedica un’intera sezione al tema delle informazioni e dell’accesso ai dati personali, all’obbligo del titolare del trattamento di fornire le corrette informazioni sia i dati personali siano raccolti presso l’interessato (art. 13) sia quando siano stati in altro modo ottenuti (art. 14), attraverso la previsione di modalità e condizioni per l’esercizio di un diritto dell’interessato di aver accesso, in corso di trattamento, a una serie di informazioni sul trattamento concretamente eseguito (art. 15).

SIULP Sondrio: Simone PILAT eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Sondrio ha eletto il collega Simone Pilat nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo eletto gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Mauro Verga, un ringraziamento per il prezioso lavoro svolto.

Bonus Infissi 2023, come cambia la detrazione fiscale con Bonus Ristrutturazione, Ecobonus o Superbonus

Dal 1° gennaio 2023, il Bonus Infissi (per le spese di sostituzione) gode di una detrazione fiscale o credito d’imposta al 90% se rientra nei lavori trainati associati a quelli trainanti del Superbonus, mentre resta al 50% se eseguito come singolo intervento di ristrutturazione o risparmio energetico.

Il DL Aiuti Quater e la Legge di Stabilità hanno infatti modificato aliquote e scadenze per molte detrazioni edilizie, nelle quali rientrano anche le percentuali di sconto IRPEF (o credito d'imposta) per lavori rientranti dell'Ecobonus o Super Ecobonus.

La detrazione IRPEF per la sostituzione semplice di finestre ed infissi (Ecobonus ordinario) può essere richiesta entro il limite di 60mila euro (per acquisto e installazione) nella misura del 50% della spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio (dichiarazione dei redditi 2024).

Se non ci sono i requisiti di efficientamento energetico, la sostituzione degli infissi può comunque rientrare nel più classico Bonus Ristrutturazione sempre al 50% ma fino ad un massimale di spesa di 96mila euro.

Per i lavori di sostituzione infissi che invece rientrano in un progetto di Superbonus (come interventi trainati), si possono verificare due casistiche:

- se riguardano un progetto rientrato per tempistiche nelle vecchie regole 2022, le spese andranno riportate nel modello 730/2023 con detrazione fiscale spettante ancora del 110%;
- se la sostituzione degli infissi si realizza nel 2023 nell'ambito del Superbonus, il credito d'imposta o la detrazione IRPEF in dichiarazione saranno calcolati al 90%.

In tutti i casi, per individuare il periodo d'imposta di riferimento fa fede:

- la data dell'effettivo pagamento (applicando il criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
- la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Per ottenere l'agevolazione fiscale è necessario che la spesa sia sostenuta:

- in relazione ad edifici già esistenti (vengono quindi escluse abitazioni in corso di costruzione e non ancora accatastate);
- per la sostituzione di finestre ed infissi già presenti;
- per lavori che comportino un aumento dell'efficienza energetica dell'abitazione;
- per infissi, finestre e serramenti che rispettino i requisiti tecnici di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in W/m²K, definiti dal DM Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e successive modifiche.

Se si accede al Bonus Infissi tramite Ristrutturazione, Ecobonus o Superbonus, per beneficiare della detrazione IRPEF nel modello 730 è sempre necessario inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori all'ENEA la documentazione richiesta caso per caso. Essenzialmente, si tratta dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica svolto (sul portale ENEA si articolano in Ecobonus e Bonus Casa). In via generale, per il Bonus Infissi possono servire:

- asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 26/1/10 o, in alternativa, una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche di trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi;
- scheda informativa semplificata (allegato F al "decreto edifici");
- in caso di lavori su parti comuni, un attestato di qualificazione energetica e scheda informativa.

Per accedere al servizio su bonusfiscali.enea.it è necessario autenticarsi con SPID o CIE (Carta d'identità Elettronica).

Firmato l'accordo per il Fondo Efficienza Servizio Istituzionali 2022

Nel pomeriggio del 25 maggio 2023, come preannunciato, abbiamo sottoscritto, nell'ambito dell'incontro con il Ministro dell'Interno, l'accordo per il FESI 2022. L'accordo è stato immediatamente trasmesso agli uffici competenti per procedere alla registrazione. L'Amministrazione si è impegnata a cercare di effettuare il pagamento delle somme dovute ai singoli colleghi entro il mese di giugno tramite un'emissione speciale del cedolino da parte di NoiPA.

Nel corso dell'incontro sono stati rappresentati anche gli altri argomenti urgenti che necessitano di un confronto con il Governo quali il rinnovo del contratto 2022/2024, la definizione del Contratto dell'area dirigenziale, l'avvio del tavolo per la previdenza dedicata, la necessità di una nuova delega per un ulteriore correttivo al riordino per rimodulare gli anni di permanenza nelle qualifiche del ruolo ispettori per poter raggiungere le qualifiche apicali di Ispettore Superiore e Sostituto Commissario, la previsione della permanenza in servizio per un massimo di due anni oltre il turn over e la necessità di rivedere le procedure concorsuali e nuove strutture da adibire a scuole di formazione.

In ultimo, è stata rappresentata l'esigenza di rivedere gli effetti della Legge Madia in relazione al taglio dell'organico e del ripristino delle Squadre Nautiche atteso che la Polizia di Stato ha in esclusiva non solo la titolarità dell'Autorità di P.S. ma anche quella di Polizia delle Frontiere in un paese che annovera ben oltre 8.000 KM di coste. In merito, condividendo le segnalazioni del Siulp, il Ministro e il Capo della Polizia hanno rappresentato che l'Atto ordinativo Unico sarà fatto slittare a nuova data e nel frattempo si valuteranno le criticità e le esigenze di modifiche come quelle rappresentate da Siulp.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 21/2023 del 27 Maggio 2023

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123